

REGOLAZIONE TARIFFARIA E DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS PER IL PERIODO 2014-2019

Qualità tecnica e commerciale

**Direzione Infrastrutture
Unità QSM**

Milano, 27 febbraio 2014

Questa presentazione non costituisce documento ufficiale dell'Autorità



AGENDA

- Deliberazione **574/2013/R/gas** "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RQDG 2014-2019)" modificata dalla delibera 64/2014/R/gas
- Deliberazione **572/2013/R/gas** "Approvazione delle disposizioni in tema di ricostruzione dei consumi di gas naturale a seguito di accertato malfunzionamento del gruppo di misura"
- Deliberazione **40/2014/R/gas** "Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas"
- Deliberazione **631/2013/R/gas** "Modifiche e integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli *smart meter gas*"



RQDG 2014-2019

**SICUREZZA DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS**



INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

- Meccanismo *output based* legato al risanamento della rete in ghisa con giunti canapa e piombo (ghisa) e all'ammodernamento dei sistemi di odorizzazione (cabine REMI) che modula i premi e le penalità in funzione dell'effettivo comportamento dell'impresa rispetto alla situazione al 31 dicembre 2013:
 - Risanamento ghisa – facoltà di scegliere tra due opzioni tra loro alternative:
 1. obbligo di risanamento del 100% della ghisa entro il 2016;
 2. meccanismo che incide sui premi e sulle penalità, basato sul calcolo di ε_{gh} , su base impianto:
 - triennio 2014-2016:
 - a. $\varepsilon_{gh} = QGH * \max (1/QGH; LGH_t/LGH_{2013})$
 - b. aumento dei premi per le imprese virtuose, nessun effetto per quelle non virtuose (alla peggio $\varepsilon_{gh} = 1$)

Art. da
32.13
a
32.18



INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

- triennio 2017-2019:
 - a. $\varepsilon_{gh} = QGH$ se LGH_t nel 2016 è pari a LGH_{2013}
 - b. si tratta delle imprese virtuose; effetto: i premi sono massimizzati e le penalità sono ridotte per tutto il triennio
 - c. $\varepsilon_{gh} = QGH * \max (0,5/QGH; LGH_t/LGH_{2013}/QGH)$ in tutti gli altri casi
 - d. si tratta delle imprese non virtuose; effetto: ε_{gh} oscilla tra 0,5 e 1 (i premi possono diminuire sino a dimezzarsi e le penalità aumentare sino a raddoppiare)
- 3. il parametro QGH è stato differenziato in funzione dell'estensione della lunghezza della rete in ghisa con giunti canapa e piombo al 31 dicembre 2013
- 4. aggiornamento del parametro LGH_{2013} in caso di variazione degli impianti; deve essere reso coerente con la situazione impiantistica al 31 dicembre dell'anno t di riferimento



INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Art.
31.3
31.4

- ammodernamento sistemi odorizzanti - "impianto di odorizzazione ammodernato è, con riferimento al punto di consegna, un impianto di odorizzazione a dosaggio diretto dell'odorizzante in modo proporzionale alla portata di gas misurata, con allarmi trasmessi mediante telecontrollo"
- $\varepsilon_{od} = 1,14 * (A + B * (SA_t / SNA_{2013}))$, calcolato su base impresa

Anno	A	B
2014	0,877	0,123
2015	0,777	0,223
2016	0,677	0,323
2017	0,577	0,423
2018	0,477	0,523
2019	0,377	0,623

- la riduzione dei premi interviene solo dal 2015
- aggiornamento del parametro SNA_{2013} in caso di variazione degli impianti; deve essere reso coerente con la situazione impiantistica al 31 dicembre dell'anno t di riferimento



REGOLAZIONE PREMI-PENALITA'

*Art.
30.1
30.2*

- Ridefinito il perimetro ottimale ai fini della regolazione incentivante: dall'ambito provinciale di impresa all'impianto di distribuzione (sviluppata opzione AIR)
- Alla regolazione incentivante parteciperanno tutte le imprese distributrici sin dal 2014 con tutti gli impianti con più di 1.000 clienti finali al 31 dicembre 2013
- Facoltà di partecipazione per gli impianti con meno di 1.000 clienti finali al 31 dicembre 2013: ogni impresa dovrà decidere se farli partecipare tutti o escluderli tutti. In quest'ultimo caso non è previsto l'ingresso in regolazione in caso di superamento dei 1.000 clienti finali in corso di periodo. In caso di mancata partecipazione non è più prevista la corresponsione dell'importo compensativo

*Art.
30.3*



REGOLAZIONE PREMI-PENALITA'

Componente odorizzazione

- Confermato il previgente meccanismo incentivante
- Rivista la formula incentivante. Premio:

- $= 0$ per $N_{eff,t,j} \leq NOD_{min,t,j}$

- $= (2/3 * N_{eff,t,j} + NOD_{min,t,j}) * 400$ per $NOD_{min,t,j} < N_{eff,t,j} \leq 3 * NOD_{min,t,j}$

- $= 3 * NOD_{min,t,j} * 400$ per $N_{eff,t,j} > 3 * NOD_{min,t,j}$

Art. 31

- Confermato il numero minimo di misure del grado di odorizzazione
- Rimosso il grado di concentrazione nel calcolo del numero minimo di misure del grado di odorizzazione; per tutti gli impianti:
 - $\alpha=0,001$ e $\beta=0,1$
 - $\gamma=1$

Art. 8



REGOLAZIONE PREMI-PENALITA'

Componente dispersioni

Art. 32

*Art.
32.4*

*32.5
32.1*

*Art.
32.1
26.4 e)
(iii)*

*Art.
32.3*

- Confermato il previgente meccanismo incentivante
- Confermati il livello obiettivo e il livello di riferimento (7,5 e 3,5 dispersioni per 1.000 clienti), l'orizzonte temporale per raggiungere il livello obiettivo (7 anni), il fattore di proporzionalità tra DTA e DT (10)
- Conferma che nelle dispersioni localizzate su segnalazioni di terzi sono comprese quelle segnalate da dipendenti dell'impresa (o di impresa terza cui l'impresa distributrice ha appaltato il lavoro) impegnati in attività diverse dalle ispezioni programmate delle parti di impianto (richiesta la registrazione separata)
- Utilizzo della media triennale 2011-13 ponderata sul numero di clienti finali per la determinazione dei livelli di partenza



REGOLAZIONE PREMI-PENALITA'

Componente dispersioni

Art. 32.6

- Determinazione dei livelli tendenziali per tutti gli impianti entro il 31 ottobre 2014

Art. 32.3

- Utilizzo del livello effettivo annuale per il confronto con il livello tendenziale

Art. 32.7

- Confermata la franchigia del +/- 5% in aumento/diminuzione al livello tendenziale ai fini del confronto con il livello effettivo
- Aggiornato il tetto massimo a premi e penalità: Pdisp variabile tra - 0,6 e 1,2

Art. 32.8

- Aggiornato il parametro VALconv a 138 euro
- Confermato il meccanismo di differimento delle penalità, introdotto con la del. 436/2012, del triennio 2014-16:

Art. 33

- quelle del 2014 in 5 rate uguali, dal 2015 al 2019
- quelle del 2015 in 5 rate uguali, dal 2015 al 2019
- quelle del 2016 in 4 rate uguali, dal 2016 al 2019
- negli anni 2015-19 le rate cumulate da anni precedenti sono annullabili solo se viene almeno raggiunto il livello tendenziale; in caso contrario, oltre alla quota annuale di penalità, devono essere pagate anche quelle cumulate dagli anni precedenti



REGOLAZIONE PREMI-PENALITA'

Componente dispersioni

- Fattori incentivanti il telecontrollo
 - fattore incentivante l'installazione di sistemi di telesorveglianza dello stato di protezione catodica delle reti in acciaio:

	2014 – 2015		2016 – 2017		2018 - 2019
	$I_{PC,j,t} \leq 0,93$	$I_{PC,j,t} > 0,93$	$I_{PC,j,t} \leq 0,97$	$I_{PC,j,t} > 0,97$	Qualsiasi valore di $I_{PC,j,t}$
$\varepsilon_{PC,j,t}$	0	0,1	0	0,1	0

Art. da
32.8
a
32.12

- il fattore incentivante l'installazione di sistemi di telecontrollo dei gruppi di riduzione finale con portata nominale maggiore o uguale a 1.200 kW:

	2014 – 2015		2016 - 2017		2018 - 2019	
	$I_{P,j,t} \leq 0,25$	$I_{P,j,t} > 0,25$	$I_{P,j,t} \leq 0,50$	$I_{P,j,t} > 0,50$	$I_{P,j,t} \leq 0,80$	$I_{P,j,t} > 0,80$
$\varepsilon_{P,j,t}$	0	0,13	0	0,13	0	0,13



REGOLAZIONE PREMI-PENALITA'

Art. 34

- Interconnessione e separazione degli impianti:
 - componente dispersioni: definite regole per il trattamento dei livelli tendenziali
 - componenti odorizzazione e dispersione: i premi e le penalità sono determinati in base alla situazione impiantistica al 31 dicembre dell'anno di riferimento t, così come comunicata all'Autorità l'anno successivo
- Impatto degli incidenti da gas di responsabilità dell'impresa distributrice: decurtazione dei premi di impianto, in funzione della sua dimensione, variabile da 1/2 a 2/3 :

$$2/3 - 1/6 * (NU_{j,t} / NU_{max,t})$$

Art. 35

- Confermato che il mancato rispetto di uno o più obblighi di servizio (art. 12) o del risanamento delle reti in ghisa con giunti canapa e piombo (questo secondo a partire dal 2016) comporta l'annullamento dei premi (rif.: impianto)



OBBLIGHI DI SERVIZIO

- Periodicità di ispezione del 100% delle reti in AP/MP: 3 anni mobili
- Periodicità di ispezione del 100% delle reti BP: 4 anni mobili
- Periodicità di ispezione del 100% della rete in AP/MP e BP in materiale diverso da acciaio protetto catodico. in modo efficace (...), polietilene, ghisa risanata e ghisa con giunti non in canapa e piombo: 1 anno
- Periodicità di ispezione del 100% delle reti GPL: 4 anni mobili
- Numero minimo di misure del grado di odorizzazione: invariato rispetto alla previgente regolazione
- Confermata la percentuale minima annua di chiamate con tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento entro il tempo massimo di 60 minuti: 90% (franchigia di una telefonata)

Art. 12



OBBLIGHI DI SERVIZIO

- Dal 1° gennaio 2015: pubblicazione a consuntivo, sul sito internet e con visibilità per almeno 24 mesi, il piano di ispezione mensile degli impianti entro il mese successivo quello dell'ispezione, indicando ...
- Aggiornamento della cartografia entro quattro mesi dalla modifica intervenuta
- Rispettare le disposizioni di cui ai commi 14.1 e 14.2 in materia di pronto intervento
- Predisposizione per ogni impianto di distribuzione del "Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas" in conformità alle norme tecniche vigenti
- Predisposizione del "Rapporto annuale dello stato elettrico dell'impianto di distribuzione" secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ove applicabile, nel rispetto delle linee guida predisposte dall'Apce

Art. 12



OBBLIGHI DI SERVIZIO

- Messa in protezione catodica efficace della rete in acciaio (fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente):
 - 100% delle reti in AP/MP ogni anno
 - 90% delle reti in BP per gli anni 2015 e 2016
 - 95% delle reti in BP per gli anni successivi al 2016
- Disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche o linee guida vigenti per:
 - pronto intervento
 - odorizzazione del gas
 - attivazione della fornitura
 - classificazione delle dispersioni localizzate
 - ricerca programmata delle dispersioni
 - protezione catodica
 - sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio
 - gestione delle emergenze
 - gestione degli incidenti da gas

Art. 12



SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO

- In relazione a “disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti” sono stati esplicitati (art. 14.1):
 - nomina del Responsabile del Pronto Intervento
 - adozione del modulo di “rapporto di Pronto Intervento”
 - modalità di rintracciabilità del personale interessato al Servizio di Pronto Intervento
 - modalità di comunicazione interne alla struttura di Pronto Intervento
- Il recapito telefonico di PI deve essere abilitato a ricevere chiamate sia da rete fissa che mobile (art. 14.2)
- Prevista la registrazione semplificata per le richieste di pronto intervento correlate ad una precedente richiesta di pronto intervento per le situazione indicate dal comma 10.3

Art. 14

*Art.
26.9*



SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO

- Sono stati rimossi:
 - lo standard generale relativo alla percentuale minima annua (95%) di chiamate con tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento entro il tempo massimo di 60 minuti
 - le penalità di 500 € relative alle chiamate che non rispettano lo standard generale a partire dall'obbligo di servizio
- E' stato confermato lo standard generale di 120 secondi sul tempo massimo di risposta alle chiamate telefoniche

*Art.
14.4*



ALTRE DISPOSIZIONI

- Monitoraggio della pressione di esercizio per le reti BP:
 - avvio tavolo di lavoro coordinato dal CIG (kick-off 18/02/2014 – lettera della Direzione Infrastrutture a CIG e Associazioni distributori) + mandato a CIG per sviluppo di una norma ad-hoc
 - tempi e modalità di attuazione definiti con successivo provvedimento, solo in esito ai lavori del tavolo
- Incidenti da gas:
 - innalzata da 1.000€ a 5.000€ la soglia dei danni alle cose per l'identificazione degli incidenti che accadono nella rete di distribuzione
 - introdotto l'obbligo di comunicazione al CIG di eventi che hanno comportato l'emissione di gas in atmosfera che non hanno causato incidenti ma che abbiano richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco e/o forze di pubblica sicurezza

*Punto 3b
574/2013*

Art. 13

Art. 17.1

Art. 17.5



ALTRE DISPOSIZIONI

- Rimosso il periodo di subentro ai fini della qualità; introdotto un obbligo di comunicazione, per l'impresa uscente nei confronti di quella entrante, entro 30 giorni solari dal giorno di subentro, dei dati e delle informazioni oggetto di obbligo di registrazione di cui a:
 - Sezione II, articolo 26 (sicurezza e continuità del servizio)
 - Sezione III, commi da 62.1 a 62.6 (qualità commerciale)
 - Sezione V, articolo 80 (*performance* del servizio di misura)
- Riduzione del tempo massimo di riparazione delle dispersioni in classe C: mandato al CIG per aggiornamento linea guida 7 "Classificazione delle dispersioni di gas ..."

Art. 29

*Punto 4a
574/2013*



REGISTRAZIONE DATI (art. 26)

Art.
26.2
q)

- Maggiore selettività dei dati relativi alla rete in acciaio, in accordo con le linee guida APCE (protetta catodicamente in modo efficace, non protetta catodicamente, sottoposta a protezione catodica non efficace)
- Integrazione con metri dismessi in AP/MP e BP, distinguendo tra rete in:

Art.
26.2
s)

- acciaio non protetta catodicamente
- acciaio sottoposta a protezione catodica non efficace
- acciaio protetta catodicamente in modo efficace
- polietilene
- ghisa con giunti canapa e piombo (già prevista)
- ghisa con altro tipo di giunzione
- altro materiale

Art.
26.2
k) e r)

- Parametri SA_t (numero di sistemi di odorizzazione ammodernati) e LGH_t (lunghezza condotte in ghisa con giunti canapa e piombo risanate)



REGISTRAZIONE DATI (art. 26)

*Art.
26.4 e)
(iii) e
Art.
26.5 b)*

- Registrazione separata delle dispersioni localizzate su segnalazione di terzi, intesi come personale dell'impresa distributrice o di personale di imprese che lavorano per conto dell'impresa distributrice impegnato in attività diverse dalle ispezioni programmate delle parti di impianto

*Art.
26.3
c)*

- Registrazione delle parti di impianto ispezionate in modo coerente con l'obbligo di pubblicazione su Internet del piano di ispezione mensile



COMUNICAZIONE DATI (art. 28)

- Coerenza con gli obblighi di registrazione
- I dati di consistenza della rete sono riferiti al solo anno di riferimento:
 - con l'aggiornamento della cartografia a 4 mesi, i dati di consistenza della rete per l'anno di riferimento sono consolidati entro il 30 aprile dell'anno successivo
 - in caso di necessità, nel mese di maggio è possibile richiedere la rettifica e modifica dei dati secondo la procedura di cui agli art. 28.15 e 28.16
- Eventuale aggiornamento di SA_{2013} o LGH_{2013}

*Art.
28.7 e
28.3*



COMUNICAZIONE 30 GIUGNO 2014

(art. 28.17)

- a. la partecipazione al sistema incentivante i recuperi di sicurezza di cui al Titolo VII, per tutti i propri impianti con meno di 1000 clienti finali, ai sensi del comma 30.3
- b. per ogni anno del triennio 2011-13, il numero di dispersioni DT e DTA ed il numero di clienti finali NU di cui al comma 32.1, per ogni impianto di distribuzione partecipante al sistema incentivante i recuperi di sicurezza
- c. il parametro SNA_{2013} di cui al comma 31.3, per impresa distributrice
- d. il parametro LGH_{2013} di cui al comma 32.15, per impianto di distribuzione
- e. l'alternativa di cui al comma 32.13 per gli impianti di distribuzione per i quali il parametro LGH_{2013} di cui al comma 32.15 è maggiore di zero



RQDG 2014-2019

**CONTINUITA' DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS**



CONTINUITA' DEL SERVIZIO (art. 18 – 24)

- Rimossi:
 - la durata effettiva e convenzionale dell'interruzione
 - la durata complessiva convenzionale di interruzione lunga per migliaio di clienti finali
 - la classificazione delle interruzioni in base alla durata: lunghe o brevi
- Preavviso innalzato a tre giorni lavorativi
- Il mancato rispetto del tempo di preavviso comporta la registrazione dell'interruzione come senza preavviso
- Utilizzo degli indicatori SAIFI e SAIDI sia per le interruzioni con preavviso che per quelle senza preavviso
- Registrazione dei dati di continuità su base impianto
- Comunicazione annuale dei dati (indicatori SAIFI e SAIDI per interruzioni con e senza preavviso) su base impresa
- Non dato seguito al monitoraggio del numero individuale di interruzioni subite da ciascun cliente finale e all'introduzione della causa di secondo livello

Art. 21

Art. 23

Art. 26.11

Art. 28.8



RQDG 2014-2019

**QUALITA' COMMERCIALE DEI SERVIZI DI
DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS**



AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 37)

- Casi nei quali il cliente finale può rivolgersi direttamente all'impresa distributrice:
 - a) reclami scritti o richieste scritte di informazioni relativi ai servizi di distribuzione e misura
 - b) richieste di preventivo per l'esecuzione di lavori in assenza di contratto di fornitura
 - c) richieste di spostamento comune di almeno quattro gruppi di misura effettuate da amministratori di condominio per conto dei clienti finali
 - d) richieste di spostamento comune di colonne montanti effettuate da amministratori di condominio per conto dei clienti finali
 - e) richieste di spostamento di allacciamenti non attivi se effettuate da un richiedente diverso dal subentrante

*Art.
37.3*



AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 37)

Art.
37.5

- In caso di *switch* è prevista una informativa al venditore entrante delle richieste di prestazioni dei clienti inoltrate dal venditore uscente prima dello *switch* e non evase dal distributore entro la data di *switch*. In tali casi il distributore eroga gli eventuali indennizzi automatici al venditore entrante

Art.
37.6

- Aggiunto che l'eventuale trasmissione al cliente finale della comunicazione dell'esito della prestazione o di documentazione deve avvenire dal venditore al cliente finale entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte dell'impresa distributrice



PREVENTIVO RAPIDO (art. 39)

- Il preventivo rapido deve essere reso operativo dal 1° gennaio 2015, a cura del venditore

Prestazione	Livello applicabile
Variazione contrattuale o voltura a parità di condizioni di fornitura	N.A.
Attivazione della fornitura	Attivazione della fornitura (art. 43)
Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale	Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale (art. 44)
Riattivazione della fornitura senza modifica di potenzialità su richiesta del cliente finale	Attivazione della fornitura (art. 43)

- All'articolo 68 e alla Tabella 10 dell'allegato A alla deliberazione 573/2013/R/gas sono disciplinati i costi per la attivazione e disattivazione della fornitura in funzione della classe del gruppo di misura
- Possibile ampliamento della casistica nel corso del IV periodo, anche alla luce della riforma dei contributi di connessione e dell'esperienza nel frattempo maturata



AGGIORNAMENTO DEGLI STANDARD

- Eliminata ogni differenziazione per classe del GdM
- Preventivazione di lavori complessi: da 40 a 30 giorni lavorativi
- Esecuzione di lavori complessi: mantenuto lo std generale a 60gg lavorativi, ma innalzata la percentuale di rispetto al 90%
- Esecuzione di lavori semplici: 10 giorni lavorativi
- Attivazione della fornitura: 10 giorni lavorativi
- Disattivazione della fornitura: 5 giorni lavorativi
- Verifica del GdM: da generale a specifico, da 10 a 20 giorni lavorativi
- Sostituzione del GdM guasto: da generale a specifico, da 10 a 5 giorni lavorativi
- Risposte a reclami scritti o richieste scritte di informazioni: confermato lo std generale, ma dal 2015 a 30 giorni solari e con percentuale di rispetto del 95% (sino al 2014 vale ARG/gas 120/08)
- Nuovo std (dal 2015) sul ripristino del valore conforme della pressione di fornitura: 1 giorno solare (solo per interventi su stabilizzatori o riduttori di pressione)



PREVENTIVAZIONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI (art. 40)

- Il preventivo deve contenere anche (art. 40.2):
 - m) l'indicazione delle modalità di manifestazione di accettazione del preventivo, che non devono essere discriminatorie nei confronti dei venditori per i preventivi da loro richiesti
 - n) il nominativo e il recapito telefonico della persona responsabile per conto dell'impresa distributrice nel caso di lavori complessi

ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA (art. 43 e 44)

- Dal 2015, nel caso in cui il richiedente richieda l'attivazione/la disattivazione della fornitura a decorrere da una data successiva a quella della richiesta, la data di ricevimento da parte dell'impresa distributrice della richiesta di attivazione/disattivazione della fornitura coincide convenzionalmente con il primo giorno lavorativo precedente la data posticipata indicata dal richiedente



TEMPO DI RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA IN SEGUITO A SOSPENSIONE PER MOROSITA' (art. 45)

- Il tempo massimo di 2 giorni feriali non è stato modificato
- Le richieste di riattivazione della fornitura ... che pervengono all'impresa distributrice oltre le ore 18.00 nelle giornate da lunedì a mercoledì ed oltre le ore 14.00 nelle giornate di giovedì e venerdì, possono essere trattate dall'impresa distributrice come pervenute il giorno successivo



VERIFICA DEL GRUPPO DI MISURA (GdM) SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE (art. 46)

- Lo standard è stato ricondotto alle sole verifiche richieste dai clienti finali, è stato trasformato da generale a specifico e fissato a 20 giorni lavorativi
- Se la verifica viene effettuata in un laboratorio qualificato il distributore:
 - a) invia al venditore una comunicazione con i riferimenti del responsabile della verifica per conto dell'impresa distributrice ed i riferimenti del laboratorio prescelto
 - b) riporta nel resoconto di verifica i motivi dell'effettuazione della verifica presso un laboratorio qualificato
 - c) al momento della sostituzione del GdM per l'invio dello stesso ad un laboratorio qualificato, fornisce al cliente finale le informazioni di cui alla lettera a)
 - d) attua quanto indicato al comma 46.8 (lettere b) e c)), specificando nel verbale delle operazioni di sostituzione del GdM i motivi dell'effettuazione della verifica presso un laboratorio.

*Art.
46.4*



VERIFICA DEL GRUPPO DI MISURA SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE (art. 46)

*Art.
46.5*

- Nel caso di accertamento di errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente o di GdM con guasto o rottura che non consenta la determinazione dell'errore, il distributore:
 - a) provvede alla ricostruzione dei consumi con le modalità stabilite dalla deliberazione 572/2013/R/gas
 - b) ne trasmette documentazione al venditore, specificando la metodologia utilizzata, entro 15 giorni lavorativi dall'invio del resoconto della verifica
 - c) non addebita al venditore, e questi al cliente finale, alcun importo per la verifica del GdM

*Art.
46.6*

- In tal caso il distributore:
 - a) se il bollo metrico è scaduto e se al cliente sono stati addebitati consumi inferiori rispetto al gas effettivamente fornito, si fa' carico di ogni onere derivante dalla ricostruzione dei consumi
 - b) se non ha rispettato la regolazione vigente in materia di rilevazione, archiviazione e messa a disposizione delle misure dei pdr, non può addebitare al venditore gli importi derivanti dalla ricostruzione dei consumi gas, per un periodo superiore a quello previsto per la periodicità di raccolta del dato di misura



VERIFICA DEL GRUPPO DI MISURA SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE (art. 46)

Art.
46.7

- Se la verifica del GdM conduce all'accertamento di errori nella misura non superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente, il distributore addebita al venditore:
 - a) non più di 5 € nei casi in cui la validità del bollo metrico del GdM sottoposto a verifica risulti scaduto o lo stesso non sia stato sottoposto alle verifiche periodiche previste dalla normativa vigente
 - b) l'importo secondo i costi determinati dal distributore e pubblicati in internet (art. 46.2) negli altri casi

Art.
46.8

- Nel caso di accertamento di errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente o di GdM con guasto o rottura che non consenta la determinazione dell'errore, se la verifica viene effettuata presso il cliente, il distributore:
 - a) sostituisce il GdM senza addebitare alcun importo al venditore
 - b) redige un verbale delle operazioni di sostituzione del GdM
 - c) conserva il verbale delle operazioni di sostituzione del GdM per i cinque anni successivi alla data di sostituzione, fornendo copia al cliente finale e al venditore interessato



VERIFICA DEL GRUPPO DI MISURA SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE (art. 46)

Art.
46.9

- Nel caso in cui la verifica sia stata condotta senza contraddittorio, il distributore conserva il GdM sostituito per i 90 giorni solari successivi alla data di messa a disposizione del resoconto di verifica, nel caso in cui decida di non installarlo nuovamente presso il cliente finale
- Se la sostituzione del GdM non è conseguente a richiesta di verifica da parte del cliente finale o è conseguente a chiamate di pronto intervento il distributore:
 - a) applica le disposizioni di cui comma 46.8
 - b) garantisce la corretta conservazione del GdM per i 45 giorni solari successivi alla data di sostituzione
 - c) informa il cliente finale che, tramite il proprio venditore:
 - i. ha la facoltà di richiedere la verifica del GdM entro 15 giorni solari dalla data di sostituzione
 - ii. si applicano le disposizioni di cui ai commi 46.5 o 46.7
 - iii. contestualmente alla sostituzione, può rinunciare alla richiesta di verifica del GdM sostituito; in tal caso non si applica quanto previsto alla precedente lettera b) e, al verbale di cui al comma 46.8, lettera b), viene aggiunto che il cliente finale ha rinunciato alla verifica del GdM

Art.
46.11



VERIFICA DEL GRUPPO DI MISURA SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE (art. 46)

- Il venditore:
 - a) all'atto della richiesta, comunica al distributore l'ultima lettura validata e non contestata dal cliente finale, ove disponibile, che ha richiesto la verifica del GdM (può servire per il calcolo del periodo di riferimento di cui alla delibera 572/2013/R7gas relativa alla ricostruzione dei consumi)
 - b) trasmette al cliente finale il resoconto della verifica ricevuto dal distributore
 - c) nei casi di applicazione del comma 46.5, lettera a), trasmette al cliente finale la documentazione di cui al comma 46.5, lettera b)
 - d) non può addebitare al cliente finale un importo superiore a quello addebitatogli dal distributore

*Art.
46.10*



TEMPO DI SOSTITUZIONE DEL GRUPPO DI MISURA GUASTO (art. 47)

- Lo standard è stato trasformato da generale a specifico
- Il tempo massimo è stato fissato a 5 giorni lavorativi

TEMPO DI RIPRISTINO DEL VALORE CONFORME DELLA PRESSIONE DI FORNITURA (art. 49)

- Dal 2015 nuovo standard specifico fissato ad 1 giorno solare, applicabile esclusivamente nei casi di interventi su stabilizzatori o riduttori di pressione



TEMPO DI RISPOSTA MOTIVATA A RECLAMI SCRITTI O RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI (art. 50)

- Lo standard è stato confermato generale, ma modificando dal 2015 il tempo massimo da 20 giorni lavorativi a 30 giorni solari e la percentuale di rispetto dal 90% al 95%. Sino al 2014 vale la ARG/gas 120/08
- La risposta motivata deve contenere:
 - a) il riferimento al reclamo scritto o alla richiesta scritta di informazioni inoltrato dal cliente finale
 - b) l'indicazione del nominativo e del riferimento organizzativo della persona incaricata di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti
 - c) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi, contrattuali o tecnici applicati
 - d) la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dall'impresa distributrice
 - e) l'elenco della documentazione allegata



ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 59

- Aggiornati gli importi degli indennizzi automatici:
 - 35€ ai clienti finali con GdM fino a G6
 - 70€ ai clienti finali con GdM da G10 a G25
 - 140€ ai clienti finali con GdM da G40 in su
 - 24€ al venditore per mancato rispetto degli std sulla messa a disposizione dei dati tecnici
 - 35€ ai clienti finali in caso di mancato rispetto del tempo di raccolta dei dati misura ai sensi del TIVG
- Nelle modalità di corresponsione dell'indennizzo automatico è stato precisato che "Nel trasferire gli indennizzi automatici al venditore l'impresa distributrice da' evidenza della relazione tra il singolo indennizzo ed il cliente finale che ha richiesto la prestazione, indicando almeno l'ammontare dell'indennizzo, lo standard specifico al quale l'indennizzo si riferisce, ed il mese ed anno cui l'indennizzo di riferisce"

*Art.
61.1*



ALTRE DISPOSIZIONI

*Art. 1
ultimo
pallino*

- Aggiornata la definizione di voltura

*Art.
64.2*

- Comunicazione dei dati su base regionale

*Art.
83.3*

- Applicazione del comma 55.3 sino al 30 giugno 2014 (dal 1° luglio 2014 entra in vigore la delibera 40/2014/R/gas che non prevede più l'accertamento impedito)

Il comma 55.3 era stato introdotto per tenere conto dell'accertamento impedito: il tempo di effettuazione della attivazione della fornitura non comprende il tempo per l'ottenimento di ulteriore documentazione per l'attivazione della fornitura



RQDG 2014-2019

***PERFORMANCE* DEL SERVIZIO DI
MISURA DEL GAS NATURALE**



MONITORAGGIO E PUBBLICAZIONE COMPARATIVA

*Art.
79.1*

- Ambito di applicazione: tutte le imprese di distribuzione del gas naturale con riferimento ad ogni punto di riconsegna attivo per l'intero anno di riferimento

*Art.
80.1*

- Ai fini della pubblicazione comparativa si utilizzano informazioni per le quali già vige l'obbligo di registrazione:
 - a) articoli 53, 59, 62, commi 62.5 e 62.6, e 64 della RQDG
 - b) articoli 14, 15 e Appendice 1 del TIVG
 - c) articolo 14 della deliberazione n. 138/04
- Art. 81.1 - obbligo di comunicazione dei dati:

per ogni fascia di consumo di cui al TIVG, distintamente per misuratori in servizio e per misuratori non in servizio ai sensi della 631/2013/R/gas:

 - a) il numero di punti di riconsegna afferenti l'accessibilità dei misuratori ...
 - b) il numero di tentativi di raccolta dei dati di misura ...



MONITORAGGIO E PUBBLICAZIONE COMPARATIVA

- Art. 81.1 - obbligo di comunicazione dei dati:
 - limitatamente ai misuratori accessibili, per ogni fascia di consumo di cui al TIVG, distintamente per misuratori in servizio e per misuratori non in servizio ai sensi della 631/2013/R/gas:
 - c) numero e ammontare degli indennizzi corrisposti ai sensi dello std 62.5 della RQDG (tentativo di raccolta dei dati di misura) – disciplinati dalla ARG/gas 120/08 per il 2012 e 2013 e dalla 574/2013/R/gas per il 2014 e 2015
 - per ogni mese solare, il numero di punti di riconsegna i cui dati di misura sono stati messi a disposizione del venditore, distintamente per quelli con lettura effettiva e quelli con lettura stimata, distintamente per misuratori in servizio e per misuratori non in servizio ai sensi della 631/2013/R/gas:
 - d) entro le tempistiche di cui al comma 15.2 del TIVG



MONITORAGGIO E PUBBLICAZIONE COMPARATIVA

- Art. 81.1 - obbligo di comunicazione dei dati:
 - per ogni fascia di consumo di cui al TIVG, distintamente per i punti di riconsegna con misuratore accessibile, con misuratore parzialmente accessibile e con misuratore non accessibile, distintamente per misuratori in servizio e per misuratori non in servizio ai sensi della 631/2013/R/gas, e con riferimento al comma 14.10 della deliberazione n. 138/04:
 - e) il numero di *switching* ...
- Art. 81.1: obbligo di comunicazione dei dati entro il 30 giugno 2014 in riferimento agli anni 2012 e 2013 distintamente, entro il 30 giugno 2015 in riferimento all'anno 2014 ed entro il 30 giugno 2016 in riferimento all'anno 2015
- Art. 82: l'Autorità effettua la pubblicazione comparativa dei dati ... relativi ad anni compresi tra il 2012 ed il 2015



Deliberazione 572/2013/R/gas

**APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA
DI RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI DI GAS
NATURALE A SEGUITO DI ACCERTATO
MALFUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA**



AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 2)

- Il provvedimento si applica ai punti di riconsegna alimentati in bassa pressione in occasione di:
 - a) verifiche del GdM che conducano all'accertamento di errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente
 - b) verifiche del GdM nell'ambito delle quali si individuano guasti del GdM che non consentano l'individuazione dell'errore di misura
 - c) guasti del GdM individuati dall'impresa distributrice nello svolgimento delle proprie attività, che non consentano l'individuazione dell'errore di misura
- Quanto sopra si applica a verifiche del GdM:
 - a) richieste dal cliente finale
 - b) richieste dal venditore, anche a seguito di richiesta del cliente finale
 - c) effettuate autonomamente dall'impresa distributrice



PERIODO DI RIFERIMENTO (art. 3)

- La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del GdM, se determinabile con certezza, e la data della verifica presso il cliente finale o di sostituzione dell'apparato per l'invio ad un laboratorio qualificato
- Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del GdM non è determinabile con certezza, il periodo di riferimento per la ricostruzione dei consumi è quello intercorrente dalla data di verifica, o sostituzione del GdM per l'invio ad un laboratorio qualificato, e l'ultima lettura validata ai sensi del TIVG e non contestata dal cliente finale secondo le modalità disciplinate dal TIQV (motivo per cui nel disciplinare nella RQDG la prestazione di verifica del GdM su richiesta del cliente finale – art. 46 – è stata prevista la comunicazione al distributore, da parte del venditore, dell'ultima lettura validata e non contestata dal cliente, se disponibile)
- Il periodo non può comunque superare i cinque anni solari precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del GdM o la sostituzione per l'invio ad un laboratorio qualificato



METODOLOGIA A (art. 6)

- Applicabile nel caso in cui l'errore del misuratore risulta determinabile nell'ambito della verifica
- Caratterizzata dalla determinazione:
 - a) del volume di riferimento $V_{RIF} = Mis_{Ver} - Mis_{NC}$
 - b) dei volumi da assoggettare alle percentuali di errore riconosciute V_{Q1} e V_{Q2}

c) del volume di ricalcolo
$$V_{RIC} = \frac{V_{Q1}}{1 + E\%_{Q1}} + \frac{V_{Q2}}{1 + E\%_{Q2}}$$

dove
$$V_{Q2} = V_{RIF} * \frac{\sum_{k=d1}^{d2} \beta_{PROF} * c_k\%}{\sum_{k=d1}^{d2} p_{PROF,k}\%}$$
 e $V_{Q1} = V_{RIF} - V_{Q2}$

Riferimenti: parametri/profili di cui al TISG. Questo rapporto esprime il legame di proporzionalità tra la quota del volume associato alla cottura cibi e /o produzione di acqua calda sanitaria e il volume totale riconsegnato nel periodo di riferimento



METODOLOGIA B (art. 7)

- Applicabile nel caso in cui l'errore del misuratore non risulta determinabile nell'ambito della verifica (es.: blocco del totalizzatore meccanico)
- Prevede la stima del volume di ricalcolo unicamente sulla base dei profili di prelievo standard del consumo annuo di cui al TISG

$$V_{RIC} = CA_{PdR,y} \cdot \sum_{k=d1}^{d2} p_{PROF,k}^{\%}$$

Nella relazione tecnica alla deliberazione 572/2013/R/gas sono riportanti in Appendice due esempi di applicazione delle metodologie A e B



DIPOSIZIONI TRANSITORIE

- Nei casi in cui d1 sia antecedente al 1 ottobre 2012:
 - per la metodologia A si utilizzando anche per gli anni termici precedenti il 2012-2013 il profilo di prelievo convenzionale assegnato allo specifico punto di riconsegna per l'anno termico 2012-2013
 - per la metodologia B il volume di ricalcolo è determinato avvalendosi del parametro prelievo annuo e del profilo di prelievo standard associato al punto di riconsegna ai sensi della deliberazione 17/07

Art. 8

*Punto 2
del.
572/2013*

- E' previsto un periodo transitorio, sino al 30 giugno 2014, nel quale sono applicabili sia la deliberazione ARG/gas 7/10 che la deliberazione 572/2013/R/gas



Deliberazione 40/2014/R/gas

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI
DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI
UTENZA A GAS**



NOVITA' GENERALI

- Sono disciplinati gli accertamenti degli impianti modificati o trasformati (Titolo III)
- Per gli accertamenti degli impianti in servizio (Titolo IV) si è reso necessario un ulteriore rinvio, in attesa che il MiSE emani il previsto decreto di attuazione di un reale sistema di verifiche degli impianti al servizio degli edifici
- Gli allegati A, B, C e D sono stati eliminati
- L'allegato E verrà richiamato all'occorrenza, solamente da provvedimenti specifici
- L'accertamento impedito non è più disciplinato
- Il nuovo regolamento entrerà in vigore il 1° luglio 2014
- Confermato il precedente approccio, volto a regolare solamente aspetti di natura procedurale, con affidamento agli organismi tecnici (CIG) l'aggiornamento e lo sviluppo delle pertinenti norme e linee guida



DISPOSIZIONI RELATIVE A TUTTE LE TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO

Art. 2.1

- Il campo di applicazione è stato reso coerente con le categorie di uso del gas identificate dal TISG (Testo Integrato Settlement Gas – All. A alla deliberazione 229/2012/R/gas)

Art. 2.6

- A decorrere dal 1 gennaio 2015 gli accertamenti sono estesi anche agli impianti di utenza a gas dei clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto

*Art. 3.1
b)*

- Il personale tecnico non dipendente dell'impresa distributrice per poter svolgere l'attività di accertatore deve avere specifiche competenze in materia di impianti di utenza a gas e deve essere iscritto all'Ordine o Collegio professionale (sostituisce l'iscrizione agli elenchi delle Camere di commercio)

Art. 8.1

- Sono stati modificati i valori di portata termica complessiva delle tre tipologie di impianti di utenza (≤ 35 kW; > 35 kW e ≤ 350 kW; > 350 kW)



DISPOSIZIONI RELATIVE A TUTTE LE TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO

- La copertura dei costi dell'impresa distributrice per l'effettuazione degli accertamenti è stata aggiornata su base ISTAT e quindi nel caso di:

Art. 8.1

- **impianti di utenza nuovi** l'importo unitario è in funzione della tipologia, rispettivamente di: € 47,00; € 60,00; € 70,00
- **impianti di utenza modificati o trasformati** l'importo è a prescindere dalla tipologia, di: € 47,00

Art. 8.6

Art. 14.1

- Il contributo unitario per i Comuni che effettuano verifiche sugli impianti di utenza è stato innalzato da € 60,00 a € 100,00

Art. 14.8 b)

- In caso di verifica con esito negativo (non conforme), il distributore sospende la fornitura su richiesta del Comune

Art. 11.8

- Gli obblighi di comunicazione dell'impresa distributrice sono riferiti all'anno solare e non più all'anno termico. Inoltre in caso di subentro l'impresa distributrice uscente è tenuta a comunicare a quella entrante entro 30 giorni solari dal subentro, i dati e le informazioni oggetto di registrazione e comunicazione, nonché la documentazione relativa agli accertamenti effettuati



IMPIANTI DI UTENZA NUOVI – TITOLO II

- E' stata abolita la procedura relativa all'accertamento impedito, quindi in caso di documentazione incompleta l'impresa distributrice rifiuterà la richiesta di attivazione della fornitura gas
- E' stata prevista una procedura particolare per gestire i casi di attivazione della fornitura a impianti di utenza nuovi per i quali la documentazione non è disponibile o lo è solo in parte in quanto realizzati da più imprese che si sono avvicendate anche a notevole distanza di tempo

*Art.
16.1 g)*



IMPIANTI DI UTENZA MODIFICATI O TRASFORMATI – TITOLO III

- Il Titolo III si applica:
 - a) agli impianti che subiscono una modifica¹ con conseguente sospensione e successiva riattivazione della fornitura dovuta a:
 - spostamento del gruppo di misura su richiesta del cliente finale
 - spostamento del gruppo di misura su disposizione motivata dell'impresa distributrice
 - cambio del gruppo di misura per variazione della portata termica complessiva dell'impianto, su richiesta del cliente finale
 - lavori di ristrutturazione dell'impianto per l'esecuzione dei quali il cliente finale ha richiesto la sospensione della fornitura
 - b) agli impianti a Gpl che passano da un sistema di alimentazione mediante serbatoio o bombole a quello tramite rete di distribuzione canalizzata
 - c) agli impianti a rete di distribuzione canalizzata che passano da Gpl a gas naturale



¹ La sostituzione di un gruppo di misura tradizionale con uno elettronico non è ricompreso nella casistica degli impianti modificati in caso di diverso posizionamento del gruppo di misura elettronico rispetto a quello tradizionale.

Deliberazione 631/2013/R/gas

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AGLI
OBBLIGHI DI MESSA IN SERVIZIO DEGLI
*SMART METER GAS***



REQUISITI FUNZIONALI SU RICHIESTA DEL CLIENTE (art. 8)

- Rimossa la differenziazione in funzione della classe del GdM
- Presa a riferimento la direttiva 2012/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (ancora non recepita) che ha stabilito che la funzione di messa a disposizione del cliente finale dei dati di consumo:
 - a) non deve essere effettuata in tempo reale
 - b) può essere effettuata sia tramite internet sia tramite interfaccia dello *smart meter*
- Riferimento generico a internet (secondo le più comuni e diffuse tecnologie) o interfaccia del gruppo di misura
- Sono fatti salvi i costi approvati dall'Autorità nei casi di interfaccia del gruppo di misura coincidente con l'uscita emettitore di impulsi



OBBLIGHI DI INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO DEI GRUPPI DI MISURA (art. 10)

*Art.
10.1 d)*

- Rimossa la percentuale di messa in servizio del 5% al 31 dicembre 2013 per i GdM di classe G10

*Art.
10.1 e)*

- Per il GdM di classe G4-G6:
 - Per le imprese con più di 200.000 clienti finali, obbligo di:
 - i. 3% installato entro il 31 dicembre 2014
 - ii. 3% in servizio entro il 31 dicembre 2015
 - iii. 10% installato entro il 31 dicembre 2015
 - iv. 60% in servizio entro il 31 dicembre 2018
 - Per le imprese con più di 100.000 clienti finali , obbligo di:
 - i. 3% installato entro il 31 dicembre 2015

*Art.
10.2 e
10.3*

- Facoltà di installare GdM G4-G6 non a requisiti sino al 31 dicembre 2014. Poi i GdM G4-G6 dovranno essere a requisiti sia per sostituzioni che per realizzazione di nuovi pdr
- Ai fini del rispetto degli obblighi sono conteggiate sia le sostituzioni dei GdM a requisiti che le installazioni di GdM a requisiti su nuovi pdr



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

DIREZIONE INFRASTRUTTURE
infrastrutture@autorita.energia.it

Unità Qualità del Servizio e Monitoraggio
unitaQSM@autorita.energia.it

